

14 maggio 2019

Categorie: Irpef > Detrazione

Invio dati all'Enea. Rilevante l'obbligo per l'ecobonus

Autore: Andrea Amantea

Domanda - Si chiede di sapere se l'omessa comunicazione all'Enea dei dati dei lavori di riqualificazione energetica, ecobonus, comporta l'impossibilità di richiedere la relativa detrazione oppure valgono, in tale caso, i chiarimenti di favore forniti di recente dall'Agenzia delle entrate in materia di bonus casa, ossia per i lavori di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico.

Risposta - Come noto, in materia di ecobonus (Legge Finanziaria 2007), entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica, tramite l'allegato A al "decreto edifici" (D.M. 19 febbraio 2007),
- la scheda informativa (allegato E o F al "decreto edifici"), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l'applicazione web dell'Enea raggiungibile al sito <https://ecobonus2019.enea.it/index.asp> (per i lavori 2019).

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell'attestazione della funzionalità dell'impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un'autocertificazione del contribuente.

In merito al suo quesito, i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate da lei citati e riportati nella risoluzione n° 46/E 2019, riguardano i lavori di ristrutturazione finalizzati al risparmio

energetico, art. 16. bis, lettera h) D.P.R. 917/86, quali, ad esempio, interventi sulle strutture edilizie, installazione di infissi, scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni) sempreché collegati ad un intervento di recupero del patrimonio, ecc.

Per tali interventi, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'awiso che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal comma 2-bis dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.

A parere di chi scrive, tali chiarimenti, però, non possono essere parimenti applicati all'ecobonus, introdotto dall'art. 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e attualmente disciplinato dall'art. 14 del D.L. 63/2013 anche se, nel corso del tempo, alcune pronunce giurisprudenziali (ad esempio la sentenza n. 5287/2 del 12 settembre 2017, CTP Milano) hanno ammesso la detrazione in assenza di comunicazione all'Enea.

Nel suo caso specifico, l'omessa comunicazione dei dati dei lavori all'Enea non sanata nei termini ammessi per la "remissione in bonis" (art. 2, co. 1 del D.L. n. 16/2012), comporta l'impossibilità di richiedere la relativa detrazione.

Dubbi sull' argomento?

Inviaci il tuo quesito



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

